



COMUNE di  
**BERGAMASCO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NUMERO 7**

**OGGETTO:** Imposta unica comunale (IUC).  
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì 29 del mese di luglio alle ore 21,30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	BENVENUTI Gianni	Sindaco	SI	
2	BRAGGIO Enrico Luigi	Consigliere anziano	SI	
3	VEGGI Giovanni	Consigliere	SI	
4	BOVERO Giovanni	Consigliere	SI	
5	GALLESIO Marisa	Consigliere	SI	
6	GUASTAVIGNA Carlo	Consigliere		SI
7	BRAGGIO Luigi	Consigliere	SI	
8	SCALABRIN Andrea	Consigliere	SI	
9	BARBERIS Federico	Consigliere	SI	
10	VALORIO Roberto Angelo	Consigliere	SI	
11	SCAGLIA Giovanni	Consigliere	SI	
t o t a l e			10	1

<sup>1</sup> E' altresì presente il signor Giovanni SOAVE nella sua qualità di assessore esterno al Consiglio comunale, il quale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale, partecipa alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale signor Vincenzo SCIBETTA

Il Presidente signor Gianni BENVENUTI in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Successivamente in prosecuzione di seduta

Il PRESIDENTE con rammarico constata la necessità di aumentare le aliquote delle imposte IMU e TASI per assicurare le risorse necessarie a ripristinare l'equilibrio del bilancio compromesso dalle ulteriori riduzioni di fondi operate dallo Stato.

Specificatamente informa che a fronte degli 85.000,00 € trattenuti dall'Erario per l'assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli prima esenti, il Comune ha riscosso € 70.000,00; anche la TASI ha dato un gettito anch'esso inferiore rispetto la somma trattenuta dallo Stato; ed ancora il fondo di solidarietà per il cui finanziamento continuano ad essere trattenute € 50.000,00 ma le cui assegnazioni continuano a scemare: 27.000,00 € nel 2014 ridotti a 5.000,00 € nel 2015.

Tenendo conto delle esigenze finanziarie per assicurare i servizi, già ridotte delle le possibili economie, nonché del gettito conseguito dalle imposte in questione nel 2014, enuncia i proposti aumenti delle aliquote di imposta.

Invita i consiglieri a pronunciarsi in merito.

Intervenendo il consigliere Roberto Angelo Valorio giudica necessario accertare eventuali evasioni: gli risulta ad esempio che il comune di Genova non abbia corrisposto le imposte dovute per gli immobili ubicati in Bergamasco;

Il consigliere Federico Barberis ritiene assurdo aver imposto una tassa sui terreni agricoli sulla base del valore catastale senza alcun riferimento all'effettiva redditività.

Ritiene che l'obiettivo delle burocrazie governativa sia quello di ridurre i costi: obiettivo difficile per i Comuni di minore dimensione demografica, ma non impossibile.

Reputa infatti possibile conseguire un risparmio di 50.000,00 € annue riducendo il costo orario del personale dagli attuali 50,00 € ad € 30,00 ed invita l'Amministrazione ad adoperarsi in tal senso nei prossimi mesi poiché non è possibile mantenere l'attuale livello di tassazione.

Il Presidente condivide la preoccupazione sulla insostenibilità dell'attuale livello di tassazione ma reputa che l'Amministrazione comunale abbia assunto le iniziative per realizzare le possibili economie. A riguardo ricorda gli interventi sulla pubblica illuminazione con la sostituzione di tutti i punti luce con lampade a led; gli interventi sull'acquedotto con la installazione di misuratori di pressione; nell'immobile di via Cavallotti per il contenimento dei consumi energetici. Ulteriori economie sono possibili con interventi di efficientamento degli immobili e degli impianti tecnologici la cui realizzazione richiedono spese di investimento fin'ora non sostenibili.

In ordine alle spese per il personale dipendente rileva che la gestione associata dell'ufficio demografico e dell'ufficio tecnico e la prossima riattivazione della gestione associata dei servizi finanziari permettono di coniugare risparmio di spesa con il mantenimento della qualità dei servizi comunali

In mancanza di ulteriori interventi il Presidente invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Presidente ;

**VISTA** la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

**VISTO** quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) in ordine alla istituzione e disciplina della l'imposta unica comunale. In particolare:

- il comma 639. distinguendo le diverse componenti della IUC, dispone:
  - « Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »
- i commi 669 e seguenti in ordine alle aliquote della TASI dispone:
  - « 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
  - 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; <sup>(3)</sup>
  - 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
  - 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »
- i commi 703 e seguenti e successive modificazioni, in ordine all'IMU. In particolare
  - il comma 707, lett. d) secondo cui
    - « 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». »
  - il comma 708. secondo cui
    - « A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria ..... relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale »

**RICHIAMATE** altresì in ordine all'IMU le disposizioni previgenti disciplinanti l'imposta ed in particolare:

- l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi indicati, testualmente recitano:
  - « 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a »

0,3 punti percentuali.

7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*
9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*
- 9-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

**RICHIAMATE** infine le disposizioni dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili » nonché quelle dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'Imposta Municipale Propria (I M U) »

**VISTI** inoltre

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
« 169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.* »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 luglio 2015;

**VISTE** le previsioni del bilancio per l'esercizio 2015 e valutata la necessità di reperire risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio. In particolare quantificate in €. 94.818,00 l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l'effettuazione dei servizi indivisibili indicati dal Regolamento « PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI »

**CONSIDERATO** l'andamento del gettito dell'IMU e della TASI conseguito nell'anno 2014 e ritenuto:

- di confermare l'alternatività fra le due imposte tale che i contribuenti soggetti ad una siano esenti dall'altra;
- confermare per l'IMU le aliquote e detrazioni di base già vigenti, assicurando tuttavia un maggiore gettito mediante elevazione dell'aliquota di imposta dovuta per i cosiddetti "altri fabbricati";
- elevare l'aliquota di assoggettamento alla TASI delle "abitazioni principali";

**ATTESO** infine, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, nonché sulla regolarità contabile della stessa espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e tutti in originale agli atti;

Con sette voti favorevoli ed i voti contrari dei consiglieri Federico Barberis, Roberto Angelo Valorio e Giovanni Scaglia tutti palesemente espressi

## **D E L I B E R A**

- 1) confermare per l'anno 2015 le aliquote di base e dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche ed

integrazioni, fatta eccezione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per la fattispecie riportata nel sotto indicato prospetto, che viene variata come segue

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali (altri fabbricati) comprensivi del gruppo catastale D categoria 1 Opifici	8,6

- 2) confermare per l'anno 2015 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 3) di fissare per l'anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	2,50
2	fabbricati rurali ad uso strumentale .....	1,00
3	regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle suindicate classificazioni.....	0

- 4) prendere atto che copia della presente deliberazione:
- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nei termini e con le modalità previste dalla stessa e dalle disposizioni attuative;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;


Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto nella persona del Responsabile del Servizio che ha rilasciato sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario

Firmato Gianni Benvenuti



Firmato Vincenzo Scibetta

---

*Atto in formato digitale postato nel sito informatico istituzionale del Comune di Bergamasco accessibile al pubblico per le finalità di pubblicità legale di cui all'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,*